

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 406)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1959

Stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti dell'Ente nazionale per le Tre Venezie inerenti alla sistemazione dei profughi giuliani

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 31 marzo 1955, n. 240, fu istituito un fondo di rotazione di lire 5 miliardi da destinarsi alla stabile sistemazione produttiva di contadini coltivatori diretti e di pescatori profughi delle zone della Venezia Giulia amministrata o possedute dalla Repubblica federativa popolare jugoslava.

A tal fine, l'Ente nazionale per le Tre Venezie fu autorizzato a predisporre ed eseguire un piano particolareggiato per la suddetta sistemazione, la quale si svolge con la assegnazione di terreni coltivabili, all'uopo acquistati od espropriati e sottoposti a bonifica, nonchè con l'assegnazione di alloggi: applicandosi, per l'assegnazione dei terreni, le modalità previste dalle leggi di riforma fondaria (legge 12 maggio 1950, n. 230: articoli 17, 18 e 19), e, per gli alloggi, quelle relative all'assegnazione di case ai lavoratori (articoli 14 e 17 della legge 28 febbraio

1949, n. 43, e articoli 14 e seguenti del decreto presidenziale 22 giugno 1949, n. 340).

Sono pure estese a favore dell'Ente per le Tre Venezie, per tutti gli atti occorrenti o conseguenziali al piano di sistemazione dei profughi, le agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti di terreni operati in esecuzione della riforma fondiaria.

Le provvidenze istituite a favore dei profughi giuliani hanno perciò notevoli analogie col sistema della riforma suddetta. Peraltro la menzionata legge 31 marzo 1955, n. 240, non ha preveduto la possibilità di far stipulare con la forma pubblica amministrativa gli atti con cui, da parte dell'Ente per le Tre Venezie, si provvede allo svolgimento di tali compiti; mentre questa possibilità è concessa dall'articolo 4, ultimo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 224, per gli atti stipulati dagli enti e sezioni di riforma fondiaria.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Ente per le Tre Venezie deve quindi rivolgersi, per gli atti inerenti alla gestione del fondo di rotazione, ai pubblici notai; e ciò, dato il gran numero degli acquisti e contratti di appalto che l'Ente deve stipulare per l'esercizio di queste funzioni, comporta un rilevantissimo carico di spesa per l'Era-rio, e gravosi oneri anche per i profughi assegnatari, i quali sopportano le spese relative all'acquisto, alla trasformazione e all'assegnazione dei terreni nella stessa misu-

ra prevista per gli assegnatari degli enti di riforma fondiaria.

Evidenti ragioni di equità, nonché di opportuna economia in un servizio di così grande interesse sociale, consigliano perciò di autorizzare la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei summenzionati contratti dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, analogamente a quanto previsto dalla legge 21 marzo 1953, n. 224, per gli enti di riforma fondiaria.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I contratti che l'Ente nazionale per le Tre Venezie stipula per lo svolgimento delle attività regolate dalla legge 31 marzo 1955, n. 240, possono essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un funzionario statale con qualifica non inferiore a quella di consigliere di II classe, all'uopo delegato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.